

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZO
DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE
PER PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI
PUBBLICI.**

“ELENCO A”

INDICE

Art. 1 FINALITA' - ISTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 SOGGETTI AMMESSI

Art. 4 STRUTTURA DEGLI ELENCHI - SEZIONI - TIPOLOGIA PRESTAZIONI

Art 5 ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE

Art.6 VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

Art. 7 FORMAZIONE DELL'ELENCO

Art. 8 UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO

Art. 9 PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Art 10 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Art.11 PUBBLICAZIONE

Art. 1 FINALITA' - ISTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'elenco di Operatori Economici (Elenco) che l'UTI Riviera Bassa Friulana (UTI) si riserva di utilizzare per l'individuazione di operatori economici da interpellare per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso alle procedure di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Il presente Regolamento, in quanto strumento di integrazione e potenziamento dell'operatività dell'UTI, ha esclusivamente finalità organizzative e gestionali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo, semplificazione e tutela della privacy.

Il Regolamento disciplina i meccanismi di formazione/aggiornamento e le modalità di utilizzo dell'Elenco in modo da assicurare l'applicazione uniforme e sistematica dei criteri di selezione.

Le finalità che l'UTI intende raggiungere con l'Elenco sono:

- introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, nelle procedure di affidamento dei lavori che, in applicazione della vigente normativa sugli appalti pubblici, prevedono l'invito di operatori economici selezionati da appositi elenchi istituiti presso la Stazione Appaltante (S.A.);
- dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- preconstituire una sintesi aggiornata degli operatori presenti nei settori economici di interesse dell'UTI, ai più generali fini di ricerche di mercato.

L'iscrizione nell'Elenco non garantisce l'affidamento di lavori, né l'interpello per procedure di affidamento.

Gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, UTI non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali interpelli l'intero Elenco.

Eventuali costi relativi l'iscrizione degli operatori all'Elenco dell'UTI sono a totale carico dell'operatore che presenta istanza.

La normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d'ora in poi denominato Codice), dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" nonché dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti pubblici, nonché dalle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco come di seguito specificato che sarà utilizzato dall'UTI e per gli eventuali Comuni aderenti ai fini dell'affidamento di contratti pubblici di lavori sotto soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i mediante il ricorso alle procedure di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i, svolte per conto dell'UTI e dei Comuni aderenti.

Le disposizioni del Regolamento dovranno intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere e mantenere l'iscrizione nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Per le procedure di cui all'art. 36 comma 2, lettere a) del D.Lgs. n. 50/2016 e per i lavori di somma urgenza gli elenchi in oggetto costituiscono solo riferimento non vincolante.

Resta comunque salva la facoltà per l'UTI Riviera Bassa Friulana di rivolgersi anche ad operatori non iscritti nell'Elenco.

La domanda di iscrizione nell'elenco ha l'unico scopo di comunicare la disponibilità delle ditte ad essere invitate a presentare l'offerta e, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

Art. 3 SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare istanza tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti prescritti per l'esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni:

- 1) requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- 3a) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità;
- 3b) per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii..

In ogni caso l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie.

Art. 4 STRUTTURA DEGLI ELENCHI- SEZIONI -TIPOLOGIA PRESTAZIONI

È istituito un primo Elenco denominato "Elenco A", articolato in sezioni secondo le categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui agli allegati A) rispettivamente del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e del Decreto del M.I.T. 10.11.2016, n. 248, (pubbl. G.U. in data 4.01.2017) e classificate, nell'ambito delle categorie di competenza, secondo gli importi di cui al comma 4 dell'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010. A tale elenco possono presentare istanza di iscrizione gli operatori di cui all'art.3.

Art. 5 ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE

Le imprese che intendono iscriversi all'Elenco in oggetto devono presentare apposita domanda, redatta in lingua italiana, utilizzando apposito modulo, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, trasmettendola all'UTI Riviera Bassa Friulana esclusivamente a mezzo P.E.C.

Art.6 VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

L'elenco è aperto, pertanto, le ditte interessate potranno presentare domanda per tutto l'arco temporale di durata dell'Elenco o fino a quando non intervenga la revoca dell'Elenco stesso da parte dell'UTI.

In sede di prima formazione dell'Elenco A, l'UTI procederà all'iscrizione congiunta degli operatori che hanno presentato valida e completa domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'avviso.

L'aggiornamento dell'Elenco avverrà nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno e consentirà l'inserimento degli operatori economici che avranno presentato istanza di iscrizione, rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente e il 30 giugno del medesimo anno.

L'iscrizione è consentita senza limitazioni temporali e nel corso dell'intero periodo di validità dell'Elenco, fatta salva l'eventuale cancellazione di cui all'art .10 e l'esito positivo delle verifiche effettuate.

Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione, entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'iscrizione nell'Elenco.

La Stazione Appaltante (S.A). si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati dall'interessato in occasione di ciascuna procedura di affidamento. La S.A. provvederà alla verifica nei confronti dell'aggiudicatario.

L'aggiornamento dell'Elenco, successivamente alla prima formazione, sarà effettuato con le scadenze previste al presente articolo, a seguito del positivo esito dell'istruttoria di verifica.

Art. 7 FORMAZIONE DELL'ELENCO

Le domande di iscrizione all'Elenco saranno esaminate dalla S.A.. Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio competente inviterà l'impresa ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 8 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all'Elenco.

Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'Elenco soltanto se la domanda risulti regolare e completa ovvero se sanata nei termini di cui al precedente comma.

La S.A. procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione; in funzione della numerosità delle istanze pervenute detto termine può essere di sessanta giorni.

Le ditte ritenute idonee verranno inserite all'interno di ogni sezione corrispondente alla specifica categoria di lavori indicata in istanza.

L'ordine di iscrizione nell'Elenco sarà determinato in base all'ordine progressivo di accettazione delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici. L'ordine di iscrizione non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell'invito a procedure di affidamento. Tale iscrizione è priva di limitazioni temporali, fermo il necessario mantenimento dei requisiti richiesti.

Alle imprese verrà data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione all'elenco.

Per l'espletamento delle procedure di selezione per l'affidamento degli incarichi è necessaria l'iscrizione dei professionisti e degli operatori economici anche alla piattaforma digitale regionale "eAppalti FVG" accessibile attraverso il portale: <https://eappalti.regione.fvg.it/> e alla piattaforma nazionale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) accessibile attraverso il portale: <https://www.acquistinretepa.it>

Art. 8 UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO

Gli elenchi verranno utilizzati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1°, richiamati all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.i.m..

Fermo quanto sopra, gli operatori economici, inseriti nell'Elenco, in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento saranno invitati nel numero e con le modalità che verranno stabilite nell'atto di avvio della procedura, sentito il RUP. Nel rispetto del principio di rotazione, in virtù dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, considerando anche il valore, la rilevanza e l'interesse dell'affidamento e considerando, anche in combinazione tra di loro, l'idoneità operativa della sede aziendale rispetto al

luogo di esecuzione dei lavori, le competenze ed esperienze maturate coerenti con l'oggetto, le caratteristiche del lavoro da affidare e gli aspetti ambientali e sociali, gli operatori da invitare verranno estratti mediante la rotazione unica con scorrimento sistematico, seguendo l'ordine preconstituito dal numero di protocollo attribuito all'istanza per l'iscrizione nell'Elenco, salvo i casi di continuità d'incarico.

In alternativa e/o in via residuale la Stazione appaltante potrà ricorrere al sorteggio pubblico.

Complessivamente, le imprese scelte dovranno raggiungere il numero minimo previsto dalla normativa vigente relativamente alla procedura scelta per il singolo affidamento.

Qualora venga stabilito di individuare gli operatori mediante sorteggio, questo avverrà in seduta pubblica la cui data verrà comunicata mediante pubblicazione della notizia sul profilo committente, sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti"; verranno adottate opportune misure affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'inclusione dell'impresa nell'Elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori. L'Amministrazione per la partecipazione alle procedure di affidamento può rivolgersi anche ad operatori non iscritti nell'Elenco, nel caso in cui le categorie di cui sopra siano sprovviste di operatori iscritti o comunque su indicazione motivata del RUP.

Art. 9 PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Ai fini dell'applicazione e rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, l'Elenco è articolato in categorie e fasce corrispondenti alle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori dei lavori. Pertanto nell'utilizzo dell'Elenco non è consentito invitare un operatore per l'affidamento immediatamente successivo a quello per il quale è stato invitato, qualora i lavori siano nella medesima categoria (prevalente) e nella medesima fascia di importo, se gli altri operatori iscritti alla medesima categoria non siano ancora stati invitati.

Art. 10 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'Amministrazione cancella automaticamente dall'Elenco le imprese ivi iscritte nei seguenti casi:

- perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa in sede di iscrizione;
- gli operatori economici che, senza validi motivi, non presentano offerte a seguito di due inviti nel biennio;
- cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
- accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla SA;
- risoluzione del contratto;

- richiesta di cancellazione da parte dell'impresa;
- intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/ consorzio ordinario nel periodo di validità dell'elenco.

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L'impresa potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.

Art.11 PUBBLICAZIONE

L'Elenco è pubblicati sul profilo committente, all'indirizzo: www.rivierabassafriulana.utifvg.it, sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti".

Gli atti e gli esiti delle singole procedure di affidamento oggetto del presente avviso, verranno pubblicati secondo la normativa vigente in materia.